



COMUNE DI SAN ROBERTO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114*
- *Legge Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18*

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 19.2.2004

In Vigore dal 1.4.2004

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2005



Comune di San Roberto

CAPO I MERCATO

ART. 1

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGIE

*E' intendimento dell'Amministrazione Comunale di San Roberto istituire nell'ambito del proprio territorio un mercato settimanale di tipo misto (Alimentare e Non Alimentare) su area pubblica non coperta, da svolgersi tutti i **sabati**¹, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 13,00.*

Nel suddetto mercato settimanale si svolgeranno le attività indicate nell'art 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

La sua localizzazione è in atto individuata lungo il Viale delle Mimose . La superficie complessiva dell'area mercantile sarà di mq._2.750 , mentre la superficie complessiva dei posteggi sarà di mq._180 .

I posteggi occupati dal settore alimentare sono in n . 2 (due), mentre quelli occupati dal settore non alimentare sono in n. 8 (otto).

I posteggi riservati ai produttori agricoli sono quantificati in n. 5 (cinque)².

Le caratteristiche del mercato sono, inoltre, riportate nell'allegata planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che fa parte integrante del presente regolamento e nella quale sono evidenziati: l' ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, la superficie complessiva, l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area riservata ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59, la dislocazione e la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

¹ Parola modificata con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2005, in precedenza "lunedì".

² Parte in grassetto modificata con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2005.



Comune di San Roberto
ART. 2

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno del mercato, devono essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito presso l'ufficio protocollo del comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dell'apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, il settore merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

L'esito dell'istanza pervenuta deve essere comunicata all'interessato entro il termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta. Le domande pervenute al comune fuori dal termine indicato al comma 1, sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Il comune è tenuto ad esaminare le istanze regolarmente pervenute ed a redigere una graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- 1. Residenza o domicilio, da almeno due anni, del titolare o legale rappresentante dell'azienda nel Comune di San Roberto;*
- 2. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;*
- 3. Ordine cronologico riferito alla data di spedizione delle domande.*

Nel caso di soppressione di determinati posteggi, i titolari di concessione hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posti comunque disponibili, indipendentemente dal settore merceologico trattato.

Qualora il titolare di autorizzazione di tipo A cambi residenza è tenuto a comunicarlo al comune entro 30 giorni.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai portatori di handicap.



Comune di San Roberto

ART. 3

SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

La cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, comporta che il concessionario deve provvedere ad inoltrare al Comune la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegando il provvedimento di autorizzazione in originale, la copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi.

Nel caso in cui al momento dell'atto di cessione dell'azienda il subentrante non è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, non può esercitare l'attività di commercio e pertanto, non può ottenere la voltura dell'autorizzazione, fino a quando non li abbia conseguiti. I requisiti soggettivi dovranno essere conseguiti entro un anno dalla stipula dell'atto.

In caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs n.114/98, possono continuare a svolgere l'attività commerciale per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.



Comune di San Roberto

ART. 4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I posteggi non occupati dal titolare o in attesa di formulazione della graduatoria di cui all'art.2 del presente regolamento, sono assegnati ai titolari di autorizzazione di tipo B secondo il seguente ordine di priorità e nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4, dell'art. 6 della Legge Regionale 11 giugno 1999 n.18:

- a) maggiore numero di presenze effettuate nel mercato;*
- b) operatore residente nel Comune di San Roberto da almeno due anni;*
- c) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività, desumibile dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

ART. 5

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggia ai produttori agricoli è effettuata, nel rispetto della legge 9 febbraio 1963 n. 59, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e ed in caso di parità di data sulla base della maggiore anzianità di autorizzazione rilevata dalla data di rilascio.

L'assegnazione del posteggio su richiesta dell'interessato può avere durata temporale. In assenza di una precisa dichiarazione circa la temporaneità dell'assegnazione del posteggio, il concessionario si impegna a comunicare almeno un mese prima la rinuncia al posto assegnato.



Comune di San Roberto

Ai titolari di concessione per posteggi di cui al presente articolo è fatto obbligo di comprovare la qualifica di agricoltori mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal Comune di residenza.

ART. 6

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle norma igienico – sanitarie dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme ed alla sospensione della concessione del posteggio sino ad acquisizione dei requisiti mancanti che devono essere conseguiti entro sei mesi pena la revoca della concessione.

Al concessionario è fatto obbligo di tenere pulito il posto assegnato e di lasciare i rifiuti in buste appositamente destinate, se trattasi di sostanze alimentari, e/o in cartoni, se trattasi di altra merce, che saranno ritirati dagli addetti alla pulizia dell'area mercantile.



Comune di San Roberto

ART. 7

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di posteggio relative alle autorizzazioni di tipo A, hanno validità decennale e si intendono rinnovate automaticamente alla scadenza salvo diversa disposizione del Comune.

Sia le autorizzazioni di tipo A che quelle di tipo B possono essere cedute solo con la cessione dell'azienda.

ART. 8

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- 1. quando l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;*
- 2. quando l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;*
- 3. quando trattandosi di subingresso l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;*
- 4. quando l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio di leva*



Comune di San Roberto

Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica, in via preventiva, all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, deve far pervenire eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine il comune adotta il provvedimento di revoca.

E' inoltre previsto che si possa procedere alla revoca per motivi di pubblico interesse. In tal caso al concessionario verrà assegnato un nuovo posteggio tra quelli eventualmente disponibili in quanto non assegnati o mediante l'istituzione di un nuovo posteggio nell'area del mercato.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 29, del D.Lgs n.114/98. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

ART. 9

TARIFFE PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle indicate con apposito atto deliberativo, ai sensi del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.



ART. 10

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato sarà gestito dal Comune che assicurerà l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari. Tuttavia l'Amministrazione Comunale può provvedere con apposita deliberazione di affidare la organizzazione e/o la gestione a terzi, ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'art. 11, della Legge Regionale 11 giugno 1999 n. 18.

Spetta comunque agli uffici comunali preposti la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi attribuite dalla dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il servizio di vigilanza è di competenza della Polizia Municipale e, ove se ne ravvisi la necessità, anche delle altre forze di polizia che di concerto, o in maniera autonoma, potranno intervenire per controllare che l'attività mercantile si svolga nel rispetto della vigente normativa in materia e del presente regolamento.

Il servizio di vigilanza igienico – sanitaria è svolto, nell'ambito delle proprie competenze dall'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria.



Il Sindaco, sentite le rappresentanze locali e/o provinciali delle organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con apposita ordinanza a determinare gli orari di accesso, di vendita e di sgombero dell'area mercantile.

I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle assegnate. In particolare non possono e non devono occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore ai 2,20 metri e non possono sporgere fuori dallo spazio assegnato.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatta eccezione per quelli atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, a condizione che il volume sia tale da non recare disturbo agli altri operatori.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri autoveicoli per l'attività di vendita, siano essi attrezzati o non attrezzati, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato.

Ogni operatore deve presentarsi nell'area di mercato in tempo ragionevole per dare la possibilità agli altri operatori di occupare il posto assegnato ed essere pronti, per lo svolgimento dell'attività, sin dall'inizio dell'orario di vendita, così come determinato dal Sindaco.



Comune di San Roberto

E' obbligatoria la permanenza degli operatori commerciali, nella giornata, per tutta la durata del mercato, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario determinato dal Sindaco per l'inizio delle vendite.

In caso di festività coincidente con la giornata di mercato, l'attività è sospesa, salvo diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria del commercio più rappresentative a livello nazionale.



CAPO II

FESTE, SAGRE E FIERE

ART. 11

FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI, SAGRE E SIMILARI

Nell'ambito del territorio cittadino si svolgono del festeggiamenti di tipo civile e religioso, in tali casi l'assegnazione del posteggio è riservata ai venditori di prodotti tipici regionali e agli operatori in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 12

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La concessione del posteggio in occasione di festeggiamenti civili e/o religiosi è limitata al periodo della durata dell'evento.

Le domande di assegnazione del posteggio devono pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 15 giorni prima della data di inizio della festa e dovranno contenere: gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare; la principale merceologia trattata.



Comune di San Roberto

Il Comune decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria tenuto conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in occasione di quella festa;*
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;*
- c) operatori che mettono in vendita prodotti tipici;*
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.*

La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'evento.

I posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio delle attività, sono assegnati, nel rispetto dei criteri sopra indicati, agli operatori presenti seguendo l'ordine della graduatoria degli esclusi.

ART. 13

AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisasse la necessità, può decidere di affidare a terzi, con apposita delibera di Giunta, la gestione e/o l'organizzazione, di sagre, fiere, festeggiamenti e manifestazioni varie, ai sensi del comma 7, dell'art. 11, della Legge Regionale 11 giugno 1999 n. 18.



Comune di San Roberto

ART. 14

TARIFFE E NORME DI FUNZIONAMENTO

Al fine de pagamento per l'occupazione del suolo pubblico e delle norme di funzionamento si applicano le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del presente regolamento.



CAPO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 15

ZONE ESCLUSE

Non è consentita la sosta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti Piazze e vie della città:

- 1. via Busceti;*
- 2. Piazza Roma.*

ART. 16

ZONE CONSENTITE

E' di norma consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutte le strade e piazze della città, ad esclusione di quelle espressamente previste dal precedente art. 15 e soprattutto nel rispetto delle norme del codice della strada in materia di fermata e sosta.



Comune di San Roberto

ART. 17

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA

L'orario del commercio in forma itinerante è determinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco, in analogia agli orari effettuati per le attività commerciali in sede fissa. Agli operatori che somministrano alimenti e bevande su aree pubbliche si applica la disciplina gli orari determinati dal Sindaco per i pubblici esercizi.



Comune di San Roberto

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

SANZIONI

In caso di violazioni al presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e dall'art. 20 della Legge Regionale 11 giugno 1999 n.18.

ART. 19

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n.18.

INDICE

<u>CAPO I: mercato</u>	pag. 1
<i>Art. 1 localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 criteri di assegnazione dei posteggi</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 subingresso nelle autorizzazioni di Tipo A</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.4 criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati ..</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.5 procedura di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ..</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 rispetto della normativa igienico-sanitaria</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 durata delle concessioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 revoca e sospensione dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 tariffe per la occupazione del suolo pubblico</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 norme di funzionamento del mercato settimanale</i>	<i>pag. 8</i>
<u>CAPO II: feste, sagre e fiere</u>	pag. 11
<i>Art. 11 festeggiamenti civile e religiosi, sagre e similari</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 criteri per l'assegnazione dei posteggi</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 13 affidamento in gestione</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 14 tariffe e norme di funzionamento</i>	<i>pag. 13</i>
<u>CAPO III: commercio itinerante</u>	pag. 14
<i>Art. 15 zone escluse</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 16 zone consentite</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 17 determinazione degli orari di vendita</i>	<i>pag. 15</i>
<u>CAPO IV: disposizioni finali</u>	pag. 17
<i>Art. 18 sanzioni</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 19 norma finale</i>	<i>pag. 17</i>